

.....OMISSIS.....

Oggetto

.....OMISSIS..... - certificazione della parità di genere e certificazione di qualità – requisiti premiali - offerta economicamente più vantaggiosa - art. 108 del d.lgs. 36/2023 – richiesta di parere.

UPREC-CONS-0206-2025

FUNZ CONS 54-2025

In esito a quanto richiesto con note pervenute in data 30 settembre 2025, acquisita al prot. Aut. n. 127560 e in data 20 ottobre 2025 acquisita al prot. n. 134159, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 dicembre 2025, ha approvato le seguenti considerazioni.

Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Con le note sopra indicate l'Associazione richiedente sottopone all'attenzione dell'Autorità due quesiti principali. Il primo attiene alla certificazione della parità di genere, in relazione alla quale si evidenzia la prassi di dimostrarne il possesso, necessario per ottenere un punteggio premiale, mediante l'avvalimento. A parere della richiedente, tale prassi mal si concilierebbe con la natura della certificazione UNI/PdR125, volta ad accertare l'adozione, da parte dell'impresa, di politiche organizzative tese al raggiungimento della parità di genere, certificando quindi requisiti soggettivi dell'impresa. Pertanto, se è pur vero che non sussiste un espresso divieto di avvalimento della certificazione UNI/PdR125, è altrettanto vero che il prestito di risorse appare inconciliabile con la soggettività della certificazione. L'Associazione chiede quindi come conciliare la peculiare natura soggettiva della certificazione di parità di genere, con la possibilità che la stessa sia oggetto di avvalimento.

Altro quesito sollevato attiene alle certificazioni di qualità richieste nel bando di gara come criterio premiale nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa (oepv). In particolare, nel caso dei consorzi non necessari, si chiede se possa ritenersi consentito attribuire il maggior punteggio all'offerta, solo se tutte le imprese consorziate esecutrici siano in possesso delle certificazioni richieste, in relazione alle attività che saranno concretamente da esse svolte. Si chiede, altresì, di indicare quali certificazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, debbano essere possedute sia dalle consorziate esecutrici sia dal consorzio non necessario.

Preliminarmente sui quesiti posti, si richiama l'art. 108 del d.lgs. 36/2023 (limitatamente ai profili di interesse ai fini del parere), dettato in recepimento dell'art. 67 della

direttiva 2014/14/UE e in sostituzione dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, il quale dispone, al comma 1, che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti pubblici «sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita».

Il comma 2 e il comma 3 della disposizione individuano, rispettivamente, i casi in cui è obbligatorio il ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e i casi in cui è consentito il ricorso al criterio del minor prezzo, mentre il comma 4 è riferito alla necessità di individuare criteri oggettivi di valutazione delle offerte, connessi all'oggetto dell'appalto (secondo le previsioni del comma 6) e agli aspetti ambientali, sociali, di impatto economico, invitando la stazione appaltante a valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Secondo le previsioni del comma 7, i documenti di gara indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. La norma dispone (tra l'altro) che «al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l'attendibilità dell'autocertificazione dell'aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo».

Come osservato dall'Autorità, in base alle disposizioni richiamate «la stazione appaltante stabilisce i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 6 del Codice. In particolare, individua l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, ai sensi dell'articolo 57 del Codice (...). Si ricorda che l'articolo 108, comma 7, del Codice, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 57 del 2023, prevede che: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.» A seguito del Correttivo, in tutte le gare, con l'eccezione di quelle aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale e forniture senza posa in opera, a meno che non si tratti di gare PNRR, la stazione appaltante introduce come ulteriori requisiti premiali criteri orientati a promuovere le pari opportunità generazionali e di genere e l'inclusione lavorativa delle persone disabili. A tal fine, prevede l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore del concorrente che si trovi in una o più delle situazioni di cui alle linee guida adottate dal Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'articolo 47, comma 5, decreto- legge 77/21, per i contratti PNRR e dell'Allegato II.3 per gli altri contratti» (relazione Illustrativa del bando tipo n. 1/2023 aggiornato con delibera n. 365/2025).

Sulla base delle disposizioni richiamate, quindi, le stazioni appaltanti possono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, l'attribuzione di un maggior punteggio alle imprese che adottino politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dalla certificazione di cui al d.lgs. 198/2006. Si rinvia in materia al Comunicato del Presidente del 30 novembre 2022 (recante "Indicazioni in ordine all'applicazione dell'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante Codice per le pari opportunità, ai fini della previsione, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, di criteri premiali in relazione al possesso della certificazione della parità di genere"), nel quale sono state fornire indicazioni interpretative e suggerimenti specifici alle stazioni appaltanti per l'attuazione dell'articolo 46-bis del d.lgs. 198/2006, al fine di favorire la corretta ed uniforme applicazione della norma, con particolare riferimento al rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, richiamando inoltre «l'attenzione delle stazioni appaltanti sulla necessità di rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione del maggior punteggio da attribuire in relazione all'adozione di politiche volte a favorire la parità di genere. Sotto il profilo della proporzionalità, si suggerisce di tener conto dell'importanza relativa che l'elemento da valutare riveste rispetto agli altri elementi oggetto di valutazione, nonché rispetto ai bisogni della stazione appaltante. Sotto il profilo della ragionevolezza, il punteggio previsto dovrà essere adeguato e quindi corrispondente alla situazione presa in considerazione e non eccedente rispetto a quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo».

Quanto alla possibilità di dimostrare il possesso del predetto requisito mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento disciplinato dall'art. 104 del d.lgs. 36/2023, si evidenzia che sulla questione è intervenuto il supremo consesso di giustizia amministrativa, affermando che deve ritenersi ammissibile «alla luce del diritto interno ed eurounitario, il ricorso da parte di un operatore economico all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito premiale, previsto dalla *lex specialis*, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del d.lgs. n. 198 del 2006. Depongono in tal senso una pluralità di argomenti, invero già in parte lumeggiati dalla giurisprudenza di primo grado (tra cui T.A.R. per le Marche, 7 novembre 2024, n. 862; T.A.R. per la Toscana, 10 giugno 2025, n. 1026). 2.2 Anzitutto, occorre muovere dalla constatazione che l'avvalimento è istituto di ascendenza eurounitaria tradizionalmente ispirato, in un'ottica pro-concorrenziale, al *favor participationis* e, quindi, a consentire l'ampliamento della platea dei potenziali concorrenti alla procedura. Va tuttavia evidenziato che, superando le perplessità manifestate in precedenza da una parte della giurisprudenza e della dottrina, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) ha operato un "cambio di impostazione" spostando l'asse della sua disciplina e ricomprendendo "nell'ambito dell'avvalimento anche quella particolare figura indicata come avvalimento c.d. premiale, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti" (così la Relazione di accompagnamento al Codice, pag. 153). Come è stato notato, ciò ha determinato la "liberalizzazione" dell'avvalimento c.d. "premiare" anche nella sua versione c.d. "pura" (e non, invece, solo "mista" e, cioè, relativa a risorse che sono comunque effettivamente prestate per integrare i requisiti ma che poi vanno anche a "qualificare" in termini qualitativi l'offerta – Cons. Stato, sez. V, 17/09/2021, n.6347), ossia del "prestito" di dotazioni e risorse da parte di un'impresa ("ausiliaria") a favore di altro operatore economico che partecipa a una procedura di affidamento di un contratto pubblico,

operato al fine di consentire a quest'ultimo – come oggi recita l'articolo 104 del nuovo codice – di “*migliorare la propria offerta*”. A ciò è stato condivisibilmente aggiunto che l'avvalimento cd. “premile” risulta dotato di un’“autonoma funzione pro-concorrenziale”, qualitativamente distinta rispetto all'avvalimento partecipativo, e che consiste, in maniera non dissimile a quanto accade per altri istituti (tra cui *in primis* le forme di partecipazione aggregata alla procedura- R.T.I., consorzi), nella possibilità per l'operatore economico di accrescere la qualità tecnica della propria offerta, rendendola più idonea a conseguire l'aggiudicazione al fine di ottenere maggiore spazio sul mercato ed incrementare la propria efficienza produttiva e i propri livelli di redditività. (...) Del resto, venendo al quadro normativo nazionale, l'art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023 (...) ammettono in generale il ricorso all'avvalimento cd. “premile” prevedendo solo taluni specifici e puntuali limiti (si veda, ad esempio il comma 10 dell'art. 104 del d.lg. n. 36 del 2023) all'operatività dell'istituto dell'avvalimento *tout court* inteso, i quali, avendo natura eccezionale, vanno letti ex art. 14 disp. prel. cc. in chiave necessariamente restrittiva. Ne discende che fuori dall'ambito dei requisiti generali (corrispondenti alle cause di esclusione) di cui agli artt. 94 e 95, che riguardano per così dire l'imprenditore quale soggetto, e di detti casi tipizzati di requisiti riguardanti l'impresa, in cui testualmente non rientra quello delle certificazioni della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del d.lgs. n. 198 del 2006, va per, converso, sempre ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, sia esso di tipo “partecipativo” ovvero “premile”. 2.4 Sotto altro profilo va poi osservato che il ricorso all'avvalimento è stato espressamente ammesso dalla giurisprudenza di questo Consiglio in relazione alle certificazioni di qualità (Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 502; Cons. Stato, sez. III, n. 4418 del 2019; Cons. Stato, sez. III, n. 3517 del 2015), *genus* al quale è sostanzialmente riconducibile anche la certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del d.lgs. n. 198 del 2006. (...) La certificazione *de qua*, rilasciata da organismi accreditati, attesta, quindi, l'adozione all'interno di un'azienda di un sistema di gestione conforme ad una specifica prassi (la UNI/PdR 125:2022) ed attiene, pertanto, all'organizzazione ed ai processi aziendali comprovando che si è prescelto un assetto di questi in grado di assicurare inclusione ed equità di genere. Ciò ne fa un attributo del compendio aziendale (inteso ex art. 2555 c.c. quale “complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”), esportabile, come tale, nella sua oggettività da un'impresa all'altra. La vicinanza, pur nelle sue indubbie specificità, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del d.lgs. n. 198 del 2006 alla figura del “certificato di qualità” si percepisce, peraltro, con chiarezza dalla simmetria con la formulazione letterale dell'attuale Allegato II.8 del nuovo Codice (che ha sostituito l'art. 87, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016) il quale, al suo punto I, definisce il secondo come il “certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto”. Non può, del resto, sfuggire che l'art. 108, comma 7, ultimo periodo, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha inteso menzionare espressamente il possesso della certificazione della parità di genere come criterio premiale di aggiudicazione. 2.5 (...). E, infatti, l'art. 108, comma 7, ultimo periodo, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (...) si limita a imporre alle stazioni appaltanti la previsione di un criterio premiale di aggiudicazione legato al possesso della certificazione della parità di genere senza, tuttavia, prescriverne il necessario possesso diretto. V'è, peraltro, da ritenere, che se il legislatore avesse inteso introdurre un divieto di avvalimento “premile” rispetto a tale particolare figura di certificazione lo avrebbe fatto in

maniera espressa intervenendo nella sede materiale più opportuna (e cioè sulla disciplina dell'avvalimento ex art. 104 e non anche su quella generale in materia di criteri di aggiudicazione)» (Cons. di Stato, VI, n. 5345 del 13.06.2025; in tal senso anche Cons. di Stato, V, n. 7105 del 26 agosto 2025).

Il giudice amministrativo ha quindi ritenuto ammissibile l'avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito premiale, previsto dalla *lex specialis*, della certificazione della parità di genere, sulla base delle motivazioni sopra riportate, affermando (tra l'altro) che l'avvalimento di tale certificazione, rilasciata da organismi accreditati e che attesta l'adozione all'interno di un'azienda, di un sistema di gestione conforme ad una specifica prassi (UNI/PdR 125:2022) attinente all'organizzazione ed ai processi aziendali, costituisce un attributo del complesso aziendale esportabile, come tale, nella sua oggettività, da un'impresa all'altra.

Da quanto esposto, risulta evidente come sul piano interpretativo non vi siano argomenti di diritto positivo per escludere l'avvalimento premiale della certificazione della parità di genere, ferma restando la necessità che, trattandosi di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, è necessaria l'individuazione di un obiettivo prestito di risorse secondo le previsioni dell'art. 104 del Codice. Tale disposizione, infatti, stabilisce espressamente al comma 4 che con il contratto di avvalimento l'impresa ausiliaria si impegna «verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento».

Per quanto sopra, in risposta al primo quesito, valgono le argomentazioni svolte in ordine all'ammissibilità dell'avvalimento premiale della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 nei termini illustrati e alla necessità che ai fini del ricorso a tale istituto siano rispettate le prescrizioni dettate dal citato art. 104.

Con riguardo al secondo quesito, riferito alla certificazione di qualità, richiesta anch'essa quale requisito premiale nell'ambito dell'o.e.p.v. e alla possibilità di richiedere la dimostrazione del possesso della stessa, da parte dei consorzi non necessari, in capo a tutte le imprese esecutrici, si osserva quanto segue.

Sulla questione, si evidenzia in primo luogo che l'art. 67 (consorzi non necessari) del d.lgs. 36/2023, accomuna in un unico enunciato le tre forme di consorzio di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), ossia consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili (la norma include inoltre gli o.e. di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), riferito ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) e disciplina unitariamente le modalità di dimostrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale e generale da parte degli stessi, anche con rinvio all'All. II.12 del Codice (ad eccezione del comma 5).

La Relazione del Codice, con riguardo alle previsioni dell'art. 67, sottolinea infatti che «L'assimilazione dei consorzi fra imprese artigiane ai consorzi stabili si basa sulla giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 7155 del 2021, punti 1.4.2.1. e 1.4.2.3, dove viene richiamata la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 5 del 2021), oltre che sul parere ANAC n. 192 del 2008». L'assimilazione delle figure consortili sopra indicate, è stata sottolineata anche dall'Anac nella Relazione al bando tipo n. 1/2023, aggiornato con delibera n. 365/2025.

Premesso quanto sopra in ordine alla disciplina unitaria dei consorzi non necessari nei termini indicati nell'art. 67 del Codice, occorre considerare altresì «la peculiarità dell'istituto del consorzio, che è soggetto giuridico autonomo rispetto alle singole componenti, e laddove

partecipi ad una procedura selettiva, è l'unico soggetto qualificabile come "concorrente", "mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l'esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest'ultima all'occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita, senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante" (Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1219, id., 5 aprile 2024, n. 3144, id., 7 aprile 2023, n. 3615; id., 26 giugno 2020, n. 4100; id., 14 aprile 2020, n. 2387; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 11 dicembre 2024, n. 940, id. 2 gennaio 2012, n. 12; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14 novembre 2024, n. 1176, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 20 giugno 2024, n. 1901). Più in generale "il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del "cumulo alla rinfusa" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2024 n. 266, id., 04 luglio 2023, n. 6530, Cons. Giust. Amm., n. 940/2024, cit.) ed infatti il consorzio stipula il contratto di appalto con l'amministrazione in nome proprio, anche se per conto delle consorziate cui affida i lavori, ed è responsabile dell'esecuzione delle prestazioni anche quando per l'esecuzione individui delle imprese consorziate (tanto è vero che la designazione delle esecutrici è un atto meramente interno, che non vale ad instaurare un rapporto contrattuale tra le consorziate e la stazione appaltante) le quali comunque rispondono solidalmente con il consorzio. 13. Tale assunto, per cui l'unico interlocutore della stazione appaltante è solo il consorzio (con tutte le conseguenze in termini di responsabilità e di requisiti di qualificazione, ...) non muta neppure allorché a venire in rilievo non è un consorzio stabile, bensì un consorzio di imprese artigiane ... tradizionalmente assimilato *quoad effectum* ai consorzi stabili (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 6 giugno 2025, n. 513, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 23 dicembre 2017, n. 2476; Cons. Stato, sez. V, 25 ottobre 2021, n. 7155, T.A.R. Piemonte, sez. II, 29 dicembre 2020, T.A.R. Toscana, Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3170). Il d.lgs. 36/2023 ha mantenuto nella sostanza tale assimilazione, dato che se è vero che l'art. 65, comma 2, alle lettere b), c), e d) individua separatamente tra gli operatori economici i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili, poi all'art. 67 li disciplina unitariamente sotto la rubrica "consorzi necessari" senza significative differenze (il solo comma 5 precisa che i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane si qualificano "*utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono*"): in buona sostanza i consorzi stabili costituiscono il paradigma generale dei consorzi non necessari, la cui disciplina, in assenza di specifiche deroghe, deve ritenersi applicabile anche alle altre due tipologie» (TAR Perugia n. 667/2025).

Dalle considerazioni svolte, deriva quindi che in caso di consorzi non necessari, la "parte contrattuale" è il consorzio e non anche la consorziata esecutrice che si limita a rispondere solidalmente, insieme al consorzio, delle obbligazioni scaturenti dall'esecuzione del contratto.

Le suindicate caratteristiche dei consorzi non necessari si riflettono (oltre che sulle modalità di dimostrazione dei requisiti di partecipazione nei termini stabiliti dall'art. 67 del Codice) anche sulle modalità di dimostrazione di eventuali requisiti premiali, ove la *lex specialis* di gara li abbia indicati per l'attribuzione di un maggior punteggio all'offerta.

In particolare, laddove il requisito premiale riguardi il possesso della certificazione di qualità (la *lex specialis* può prevedere “il possesso di certificazioni di qualità come requisito di partecipazione oppure come criterio valutativo dell’offerta”; Cons. di Stato n. 10566/2022), detto requisito deve essere richiesto in capo al consorzio (parte contrattuale) ed eventualmente anche in capo ai consorziati indicati come esecutori, laddove sia ritenuto necessario dalla stazione appaltante in relazione alla specifica prestazione contrattuale da svolgere, quindi funzionale a garantirne la qualità.

Occorre considerare, infatti, che «quando le certificazioni di qualità siano richieste per la valutazione delle offerte tecniche, esse devono essere funzionali a qualificare l’offerta tecnica dal punto di vista oggettivo, cioè ad offrire garanzie di qualità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, senza tradursi in un indebito vantaggio per gli operatori economici che, sul piano soggettivo, possano vantare certificazioni o marchi che prescindano dal contenuto dell’offerta». Il «relativo apprezzamento è rimesso in toto alla stazione appaltante» (Consiglio di Stato n. 10566/2022 cit.).

Si ribadisce al riguardo quanto sottolineato nel richiamato Comunicato del 30 novembre 2022, secondo il quale le stazioni appaltanti, nella fissazione dei criteri premiali nell’ambito oepv, sono tenute a rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, considerando quindi, da un alto, “l’importanza relativa che l’elemento da valutare riveste rispetto agli altri elementi oggetto di valutazione, nonché rispetto ai bisogni della stazione appaltante”, dall’altro, “il punteggio previsto dovrà essere adeguato e quindi corrispondente alla situazione presa in considerazione e non eccedente rispetto a quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo”.

Pertanto, la richiesta del possesso del predetto requisito premiale in capo al consorzio e a tutte le imprese indicate come esecutrici, può ritenersi ammessa ove la stazione appaltante ritenga tale certificazione necessaria per garantire la qualità dell’esecuzione di specifiche prestazioni contrattuali.

Per quanto sopra, in risposta al secondo quesito, valgono le considerazioni che precedono, aggiungendo, con riferimento al terzo quesito, che i criteri premiali che consentono l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo all’offerta, sono individuati e rimessi alla discrezionalità della stazione appaltante in ordine alle specifiche caratteristiche della prestazione oggetto di affidamento, nei termini illustrati.

Conclusivamente, si rimette all’attenzione dell’Associazione richiedente l’indirizzo generale sopra illustrato per le conseguenti valutazioni di competenza.

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente